

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 maggio 2010,

TRA

Federlegno-Arredo

E

Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil

è stato raggiunto l'accordo

per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschi Forestali, 1.4.2010/31.3.2013, sulla base di quanto riportato in allegato.

[Handwritten signatures in black and blue ink, including names like Manones, Paolo Cacciari, Roberto G. Chi, and others.]

ART. 57 BIS ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Le Parti concordano sulla costituzione di un sistema per l'erogazione di prestazioni economiche integrative rispetto a quanto erogato dal servizio sanitario nazionale, da attuarsi attraverso idonee forme mediante l'adesione, da parte dei lavoratori, ad un Fondo di Sanità integrativa.

Per ogni lavoratore che abbia inteso esprimere la volontà di aderire al Fondo di cui sopra, l'Azienda metterà a disposizione un contributo definito in € 8 mensili per 12 mensilità; il contributo a carico del lavoratore è definito in € 2 mensili per 12 mensilità.

Tale contribuzione avrà effetto dal 1° aprile 2012. Entro tale data le parti identificheranno il Fondo di cui al primo comma, che dovrà essere in possesso dei requisiti di operatività richiesti dalla vigente normativa in materia.

Il contributo aziendale maturerà in favore di ogni lavoratore in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, la cui iscrizione al Fondo, risulti documentata all'Azienda a mezzo copia del relativo modulo di adesione, sottoscritto dal lavoratore interessato.

Il contributo aziendale avrà decorrenza dal mese successivo a quello nel corso del quale risulta pervenuta in Azienda la documentazione attestante l'iscrizione.

Per i lavoratori neoassunti iscritti o che si iscrivano l'erogazione del contributo aziendale avrà decorrenza dopo il termine, con esito positivo, del periodo di prova.

Nulla sarà dovuto dall'Azienda ai lavoratori che, pur avendone i requisiti, non intendano manifestare la propria volontà di aderire a Fondi aventi esclusivo fine assistenziale, così come nulla sarà dovuto dall'Azienda, in relazione a tali lavoratori non aderenti, ai Fondi ai quali abbiano aderito, dipendenti dell'Azienda aventi diritto.

L'obbligo contributivo per l'Azienda cesserà all'atto della conclusione del rapporto di lavoro con il lavoratore iscritto al Fondo; per qualsiasi causa; in tal caso l'Azienda si impegna a comunicare al Fondo, la cessazione del rapporto.

Le prestazioni, le modalità e la periodicità di versamento dei contributi aziendali sono quelli previsti dallo Statuto/Regolamento del Fondo così come comunicate all'Azienda.

Eventuali erogazioni in materia, definite a livello di contrattazione aziendale, vengono riassorbite fino a concorrenza.

AUMENTI RETRIBUTIVI

CATEGORIA	LIVELLO RETRIBUTIVO	PARAMETRO	INCREMENTO TOTALE	1^ TRANCHE 1° aprile 2010	2^ TRANCHE 1° gennaio 2011	3^ TRANCHE 1° luglio 2012
AD3	12°	210	189,67	42,67	73,50	73,50
AD2	11°	205	185,16	41,66	71,75	71,75
AD1	10°	195	176,12	39,62	68,25	68,25
AC5	9°	185	167,09	37,59	64,75	64,75
AC4	8°	170	153,54	34,54	59,50	59,50
AC3 AC2 - AS4	7°	155	140,00	31,50	54,25	54,25
AS3	6°	147,5	133,22	29,96	51,63	51,63
AC1 - AS2	5°	140	126,45	28,45	49,00	49,00
AE4 - AS1	4°	134	121,03	27,23	46,90	46,90
AE3	3°	126,5	114,25	25,69	44,28	44,28
AE2	2°	119	107,48	24,18	41,65	41,65
AE1	1°	100	90,32	20,32	35,00	35,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]